



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Determinazione n. 87 dell'11.2.2015

Prot. 2623

Oggetto: Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI gli articoli 13 e 17 del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
- VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea»;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 su "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- VISTI la Direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle Direttive



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- 98/46/CE e 98/99/CE ed il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della suddetta direttiva;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, su "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, su "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587, su "Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218";
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
- VISTI La Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 12, su "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreff", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15" e l'articolo 13 della Legge Regionale 17 Dicembre 2012, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi";
- VISTO Il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, su " Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";
- VISTI il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali";
- VISTI la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, ed il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta;
- VISTI la Direttiva 2002/99/CE del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 di attuazione della suddetta Direttiva;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- VISTA la Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
- VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (cosiddetto "pacchetto igiene");
- VISTO il Piano di emergenza per la peste suina africana e la peste suina classica e il relativo Manuale operativo, redatti dal Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine, su incarico del Ministero della Salute nel maggio del 2004;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42, su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 su "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
- VISTI la Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ed il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ed il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. 709/2014/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, che abroga la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/178/UE;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";
- VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

RITENUTO di dover adottare uno specifico provvedimento per dare attuazione nel corso del 2015 ad alcune misure relative al controllo della PSA nei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine previste dal suddetto Programma straordinario di eradicazione della malattia;

SENTITI i Servizi Veterinari delle ASL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

SENTITI il Comitato ristretto d'indirizzo e l'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana;

DETERMINA

Articolo 1

Ambito e finalità

1. Il presente provvedimento:

- a) rende obbligatorie per l'anno 2015 alcune misure relative ai suini domestici, alle loro carni e prodotti previste dal programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana (qui di seguito denominata "PSA") dalla Sardegna approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 5/6 del 6 Febbraio 2015, ad integrazione degli obblighi stabiliti e delle misure previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa sul controllo della PSA, identificazione dei suini e registrazione delle aziende suinicole, movimentazione e commercio dei suini e dei loro prodotti e sottoprodotti;
- b) individua, laddove opportuno, i soggetti che in ambito regionale sono responsabili delle applicazione delle misure e della legislazione di cui al punto a), e stabilisce le modalità della loro attuazione in modo da assicurare un efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti e la massima sinergia delle loro azioni;
- c) ha come obiettivo di eradicare la PSA dalle aziende suinicole in tutto il territorio regionale, assicurare la tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra-regionale, facilitare il commercio, anche al di fuori del territorio regionale, delle carni suine e dei prodotti di origine suina conformi ai requisiti sanitari stabiliti dalla legislazione nazionale e dell'Unione Europea.

Articolo 2

Definizioni

1. Oltre alle definizioni riportate nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "**allevamento confinato semibrado**": la pratica di allevamento che comporti la detenzione di suini all'aperto in spazi confinati di superficie non superiore ai 3 ettari, che per via della separazione esistente tra detta struttura e l'esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici;
- b) "**qualifica sanitaria**": qualifica attribuita alle aziende suinicole a seguito della verifica di alcuni parametri sanitari, come specificato all'articolo 8;



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- c) **“zona sottoposta a restrizione per PSA”**: porzione di territorio della Sardegna istituita ai sensi dell'articolo 9 di cui al Decreto Legislativo n. 54/2004.

Articolo 3

Obblighi e competenze

1. Sulla base del coordinamento operato dall'Unità di Progetto per la eradicazione della PSA (qui di seguito denominata "UDP") e dal suo Responsabile:

- a) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (qui di seguito denominato "IZS") è responsabile dell'attività di diagnostica di laboratorio e della raccolta ed elaborazione dei dati epidemiologici tramite l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (qui di seguito denominato "OEVR"), fatte salve le competenze attribuite dalle norme vigenti al Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine (qui di seguito denominato "CEREP");
- b) le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna (qui di seguito denominate "ASL") sono responsabili della attuazione delle misure di monitoraggio, sorveglianza ed eradicazione della PSA, nonché dei controlli ufficiali stabiliti nel presente provvedimento e dalla normativa nazionale ed europea richiamata in premessa, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 5 commi 1, 2, 3;
- c) il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell'Ente Foreste della Sardegna, i Servizi Veterinari delle ASL, gli appartenenti alle Forze di Polizia ai corpi di Polizia Locale e alle Compagnie Barracellari sono responsabili della segnalazione dei suini non confinati di cui all'articolo 5;
- d) il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e le Compagnie Barracellari sono responsabili dell'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento di cui all'articolo 5 ai fini dell'ordine e sicurezza pubblica, assieme alle Forze di Polizia secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di pubblica sicurezza;
- e) l'Ente Foreste della Sardegna è responsabile dell'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento di cui all'art.5.

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di assicurare che:

- a) i suini siano identificati e le loro aziende registrate in conformità con l'articolo 6;
- b) sia fornita la massima collaborazione al Servizio Veterinario delle ASL e alle altre autorità competenti in relazione all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 7 e di ogni altra attività di controllo della PSA;
- c) siano adottate tutte le misure necessarie affinché le aziende in cui i suini sono tenuti raggiungano la qualifica sanitaria richiesta dal Servizio Veterinario delle ASL sulla base di questo provvedimento.

3. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui al comma 2 è soggetto ai provvedimenti previsti dall'articolo 24.



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

Articolo 4

Unità di crisi locale

1. Al fine di una pronta eradicazione dei focolai di PSA sul territorio regionale, i Direttori Generali delle ASL istituiscono, con atto formale, la Unità di Crisi Locale (qui di seguito denominata "UCL"), coordinata dal responsabile dell'area funzionale di sanità animale del Servizio Veterinario della ASL, e che include obbligatoriamente:

- a) i responsabili delle aree funzionali di igiene della produzione, trasformazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- b) un rappresentante dell'UDP;
- c) un funzionario amministrativo dell'ASL;
- d) il responsabile del Dipartimento territoriale dell'IZS competente per territorio;
- e) il responsabile dell'OEVR.

2. Il responsabile del Servizio di Sanità animale, in caso di focolaio nel territorio di propria competenza, convoca l'UCL al fine di coordinare l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia, nonché quelli previsti dal presente provvedimento.

Articolo 5

Attività di contrasto al pascolo non confinato dei suini

1. Al fine di attuare il Programma straordinario di eradicazione della PSA approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 e sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 54/2004, è vietato in tutto il territorio della regione il pascolo dei suini tenuti in spazi all'aperto non confinati o comunque in modo tale da non prevenire in modo efficace il contatto tra detti suini ed altri suini mantenuti in aziende diverse e/o con cinghiali selvatici. Tale divieto non si applica ai suini tenuti al pascolo in allevamenti confinati semibradi, come definiti nell'articolo 2.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 c) provvedono a segnalare all'UDP eventuali avvistamenti di suini tenuti al pascolo non confinato mediante il modello allegato 24.

3. Qualora i suini in questione non siano identificati in conformità con l'articolo 6, e pertanto non sia possibile individuarne il proprietario, il Responsabile dell'UDP ordina il loro depopolamento, se necessario tramite abbattimento, ed organizza le squadre d'intervento o gli altri soggetti a ciò preposti, che opereranno anche sulla base del Regolamento (CE) n. 1099/2009.

4. Qualora i suini in questione siano identificati e pertanto sia possibile individuarne il proprietario, essi dovranno essere adeguatamente rinchiusi a cura del proprietario in strutture non accessibili da parte di altri suini o da cinghiali e sottoposti ai controlli previsti dall'articolo 8, oppure macellati per autoconsumo in accordo con le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario delle ASL, fatti salvi altri provvedimenti del caso. In caso di non ottemperanza, i suini saranno sottoposti alle azioni di depopolamento secondo quanto previsto al comma 3.



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

Articolo 6

Anagrafe delle aziende, identificazione dei suini e registro aziendale

1. I proprietari o detentori dei suini, inclusi coloro che detengano un solo suino destinato ad autoconsumo in ambito familiare, devono assicurare:
 - a) che la propria azienda sia registrata nella Banca Dati Nazionale di cui al Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (qui di seguito denominata "BDN");
 - b) che i suini della propria azienda siano identificati come indicato nei commi dal 4 al 6;
 - c) il mantenimento e l'aggiornamento di un registro aziendale di carico e scarico dei suini come indicato nel comma 6.
2. Entro e non oltre il 30 novembre 2015, le aziende suinicole non già sottoposte ad un primo accertamento possono richiedere la registrazione secondo un calendario stabilito dai Servizi Veterinari delle ASL, per ogni comune, sulla base del rischio territoriale, e comunque per un periodo massimo 60 giorni, sentito il responsabile dell'UDP. Qualora al momento del primo accertamento in azienda il servizio veterinario rilevi una non conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D Lgs 200/2010 prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione, entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte. Trascorso il termine stabilito, i suini non identificati o comunque irregolarmente detenuti dovranno essere sottoposti alle azioni di depopolamento secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3.
3. Su richiesta del proprietario, i Servizi Veterinari assegnano il codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e registrano nella BDN una nuova azienda suina, previo controllo ufficiale e verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste all'articolo 7.
4. Il codice aziendale di cui al comma 3 deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro dei suini dell'azienda in questione entro i 70 giorni di età, o, comunque, prima di lasciare l'azienda. Nelle zone sottoposte a restrizione per PSA o laddove ritenuto necessario dai Servizi Veterinari delle ASL l'identificazione deve essere anticipata a 45 giorni.
5. Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta e contestualmente all'apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare o un dispositivo elettronico con numero individuale. Ai fini dell'identificazione e registrazione dei riproduttori potrà essere utilizzato, laddove presente, il numero identificativo individuale previsto dal Decreto legislativo 200/2010. In attesa che entri a regime il numeratore nazionale relativo all'ordinativo delle marche, potrà essere utilizzato come numero individuale quello riportato nelle marche auricolari che i Servizi Veterinari appongono ai suini all'atto del prelievo ematico o da altro identificativo ritenuto idoneo dal Servizio Veterinario. Il numero identificativo dei riproduttori, è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale di cui al comma 6.
6. I proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere e aggiornare un registro aziendale di carico e scarico dei suini conforme all'Allegato n. 1 nel quale registrano le movimentazioni, in entrata ed in uscita dall'allevamento, entro 3 giorni dall'evento; e registrano le nascite e le morti entro 7 giorni dall'evento;



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- b) registrare nella BDN i dati relativi alla:
- i. consistenza totale dell'allevamento rilevata al 31 marzo (suini presenti di età superiore a 70 giorni);
 - ii. totale nascite/decessi (al 31 marzo);
 - iii. numero di riproduttori, quando presenti, specificando il numero di verri, scrofe (dal primo parto) e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

Le registrazioni in BDN di cui al punto b) è a carico del proprietario; tuttavia, in alternativa, il proprietario può delegare detta attività ai Servizi Veterinari delle ASL o ad altri soggetti, in conformità con l'Allegato n. 1.

Articolo 7

Programma di controlli ufficiali nelle aziende suinicole

1. I Servizi Veterinari delle ASL attuano entro il 31 Dicembre 2015 almeno un controllo ufficiale su tutte le aziende suinicole della Sardegna.

2. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i Servizi Veterinari predispongono ed inviano al Responsabile dell'UDP ai fini della sua approvazione, un programma dei controlli da attuarsi sul territorio di propria competenza, basato sulla mappa del rischio PSA riportata nell'Allegato n. 2 e conforme al modello di cui all'Allegato n. 3. Tale programma prevederà che le attività di controllo siano avviate inizialmente nei territori a minor rischio, tenendo in considerazione i controlli attuati negli anni precedenti, l'eventuale presenza di aziende suinicole non precedentemente sottoposte a tali attività ed il periodo di due mesi che dovrà essere stabilito per ogni Comune per la registrazione delle aziende prevista dall'Articolo 6, comma 2.

3. Entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte del responsabile dell'UDP, i Direttori Generali della ASL approvano il programma dei controlli di cui al comma 2 con atto formale, con il quale stabiliscono responsabilità, obiettivi, risorse umane e finanziarie, sistemi di monitoraggio e di verifica dei risultati del programma.

4. I Servizi Veterinari, alla luce dei risultati delle attività del programma di cui al comma 2, devono aggiornare detto programma entro il 30 giugno 2015 e inviarlo al Responsabile dell'UDP, per la sua approvazione, entro il 10 luglio 2015.

5. I controlli di cui al comma 1 includeranno almeno:

- a) la visita clinica dei suini;
- b) la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini degli adempimenti previsti dall'articolo 6 del presente provvedimento;
- c) la verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini delle norme sul benessere animale di cui al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 e degli ulteriori parametri indicati nel protocollo riportato nell'Allegato n. 4;
- d) la verifica della sussistenza in azienda dei requisiti di biosicurezza proporzionati alla consistenza dell'allevamento così come indicato nel protocollo riportato nell'Allegato n. 4;
- e) se necessario, prelievi ematici ai fini di un controllo sierologico per PSA, da effettuarsi secondo le linee guida riportate nell'Allegato n. 5, da inviare all'IZS accompagnati dal modulo di richiesta specifico riportato nell'Allegato n. 6.



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

6. A seguito della effettuazione di ogni controllo, i Servizi Veterinari compilano la lista di riscontro (check-list) riportata nell'Allegato n. 7 e registrano le informazioni relative al controllo nel registro aziendale e nella BDN. Se necessario, impartiscono per iscritto al proprietario o detentore dei suini ulteriori istruzioni relative alle azioni correttive da mettere in essere in azienda, da far firmare per ricevuta, fatti salvi altri adempimenti del caso.

7. I Servizi Veterinari, previo parere favorevole del Responsabile dell'UDP, possono interrompere o posticipare i controlli di cui al comma 1, ed in particolare i prelievi sierologici, nelle aziende incluse in un'area di 3 Km, tracciata a partire da avvistamenti o segnalazioni di suini tenuti al pascolo non confinato, non ancora sottoposti alle misure di cui all'articolo 5 e fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 54/2004.

Articolo 8

Qualifica sanitaria delle aziende suinicole

1. A seguito delle attività di cui agli articoli 6 e 7, i Servizi Veterinari delle ASL, in caso di esito favorevole e fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma di PSA o di sieropositività per PSA, attribuiranno alle aziende suinicole una delle due seguenti qualifiche sanitarie:

- a) "Azienda controllata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario delle ASL come indicato al comma 5 dell'articolo 7), il cui esito sia stato favorevole almeno per i parametri clinico e sierologico;
- b) "Azienda certificata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario delle ASL come indicato al comma 5 dell'articolo 7), il cui esito sia stato favorevole per tutti i parametri considerati.

2. Le Aziende mantengono la loro qualifica sanitaria a condizione che, entro i 12 mesi successivi alla loro attribuzione, un ulteriore controllo ufficiale sia stato condotto secondo le modalità di cui all'articolo 7 con esito favorevole.

3. Le Aziende certificate per PSA che abbiano avuto sospesa la loro qualifica sanitaria a seguito di un controllo ufficiale con esito sfavorevole, possono riacquisire la loro qualifica solo a seguito di un ulteriore controllo ufficiale con esito favorevole, fatti salvi altri provvedimenti del caso.

4. Il proprietario o detentore dei suini tenuti nelle Aziende controllate per PSA hanno l'obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari delle ASL ai fini del raggiungimento della qualifica di azienda certificata. In caso d'inadempienza a tali prescrizioni, il proprietario dovrà provvedere alla chiusura dell'allevamento con la destinazione dei capi alla macellazione per autoconsumo nei tempi indicati dai Servizi Veterinari delle ASL. In caso di non ottemperanza anche a tale prescrizione, si procederà al depopolamento dell'azienda come previsto dall'Articolo 5, comma 3.

5. In caso di focolaio di PSA e conseguente istituzione delle zone di protezione e sorveglianza, sarà possibile ricorrere ad eventuali regimi derogatori in materia di movimentazioni degli animali e dei loro prodotti, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, solo per le aziende che avranno raggiunto e mantenuto la qualifica di Azienda certificata per PSA.

6. Le informazioni sulla qualifica sanitaria attribuita a ciascuna azienda o sulla sua eventuale variazione dovranno essere riportate nel registro aziendale di cui all'articolo 6 e nella BDN.



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

7. I Servizi Veterinari delle ASL possono stabilire l'obbligo di partecipazione ad appropriati corsi di formazione professionale per quei proprietari o detentori dei suini che non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti negli articoli 5, 6, 7 e 8.

Articolo 9

Movimentazione dei suini

1. I Servizi Veterinari della ASL autorizzano la movimentazione di suini a scopo di macellazione verso il mattatoio solo a condizione che i suini in questione siano tenuti in aziende che abbiano almeno la qualifica di "Azienda controllata per PSA" e che i capi da movimentare siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione.
2. I Servizi Veterinari della ASL autorizzano la movimentazione di suini verso un'altra azienda solo a condizione che i suini in questione siano di aziende che abbiano la qualifica di "Azienda certificata per PSA" e che i capi da movimentare siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione.
3. I trasportatori di suini assicurano che gli automezzi che trasportano suini siano puliti e disinfettati, prima del carico e dopo lo scarico degli animali presso strutture idonee e autorizzate dai Servizi Veterinari delle ASL. Tali strutture rilasciano l'attestato di avvenuta disinfezione di cui all'Allegato n. 8. Il disinfettante utilizzato deve rispondere ai requisiti di cui all'Allegato n. 9.
4. I Servizi Veterinari delle ASL mantengono ed aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di disinfezione pubblici e privati autorizzati; tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo al Servizio responsabile per la sanità animale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale e all'UDP.
5. La registrazione delle movimentazioni dei suini in BDN deve avvenire al massimo entro 7 giorni dalla loro movimentazione.

Articolo 10

Controlli ufficiali sulla movimentazione e trasporto dei suini

1. I Servizi Veterinari delle ASL collaborano con le Prefetture e con le Forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante la movimentazione degli animali. In caso di riscontro di suini non identificati e/o non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, i Servizi Veterinari delle ASL applicano le seguenti misure:
 - a) sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi, nel più breve tempo possibile senza la corresponsione di alcun indennizzo, con spese a carico del trasportatore;
 - b) sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

Articolo 11

Misure in caso di sospetto e conferma della presenza della PSA in suini domestici

1. Il Veterinario Ufficiale notifica il sospetto alla ASL di competenza compilando l'Allegato n. 10 ed attiva i controlli clinici e se del caso di laboratorio, secondo le linee guida di cui Allegato n. 5, nella azienda in questione e in altre aziende a rischio.
2. Il Servizio Veterinario delle ASL rilascia per iscritto ogni appropriata prescrizione al proprietario o detentore dei suini, da far firmare per ricevuta, utilizzando l'Allegato n. 11.
3. Il Servizio Veterinario delle ASL effettua la indagine epidemiologica utilizzando il modulo di cui all'Allegato n. 12.
4. In caso di conferma di focolaio di PSA:
 - a) il Servizio Veterinario della ASL notifica immediatamente la conferma del focolaio al Sindaco del Comune competente per territorio e al Responsabile dell'UDP;
 - b) il Sindaco, emana senza indugio l'Ordinanza di abbattimento e di distruzione dei suini tenuti nell'azienda in questione secondo lo schema dell'Allegato 13; le operazioni di abbattimento, distruzione dei suini e smaltimento delle loro carcasse sono a carico del Comune che, in considerazione delle difficoltà operative di dette operazioni, potrà fare domanda al responsabile dell'UDP affinché esse siano effettuate dalla ditta convenzionata con l'UDP a tale scopo;
 - c) il Responsabile dell'UDP, con la collaborazione del Servizio Veterinario delle ASL e dell'OEVR, provvede senza indugio all'emanazione dei provvedimenti istitutivi della zona di protezione e della zona di sorveglianza di cui al Decreto Legislativo n. 54/2010, dandone comunicazione al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati e al Ministero della Salute.
 - d) i Servizi Veterinari delle ASL assicurano che, una volta effettuate le operazioni di abbattimento e distruzione dei suini, le procedure per la pulizia e la disinfezione dell'azienda siano effettuate e documentate in conformità con l'Allegato n. 14, che è inviato al Sindaco entro dieci giorni dall'abbattimento contestualmente al verbale di stima analitica di cui all'Allegato n. 15.
5. Nel caso in cui in un'azienda uno o più suini siano riscontrati sieropositivi, ma gli esiti degli esami clinici, degli esami virologici o delle indagini epidemiologiche non portino alla conferma di focolaio di PSA, tutti i suini dovranno essere abbattuti e distrutti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 54/2004. Il Sindaco emana senza indugio l'Ordinanza di abbattimento e distruzione dei suini così come prescritto al comma 5 b) ed i Servizi Veterinari delle ASL provvederanno ad assicurare l'attuazione delle procedure di pulizia e disinfezione previste al comma 5 d).
6. Tuttavia, in deroga al comma 5, qualora le indagini epidemiologiche e i risultati dei test di laboratorio indichino che le sieropositività possano essere dovute ad un contatto di vecchia data col virus della PSA, il Sindaco, su proposta del Servizio Veterinario, sentito il Responsabile dell'UDP, potrà limitare gli abbattimenti ai soli capi sieropositivi, a condizione che:
 - a) i test virologici condotti sui capi sieropositivi abbattuti non confermino la presenza di virus;
 - b) i risultati dell'indagine epidemiologica e dell'analisi del rischio, eseguiti dal Servizio Veterinario delle ASL in collaborazione con l'OEVR, siano favorevoli;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- c) i rimanenti capi vengano sottoposti ad ulteriore monitoraggio e sorveglianza per PSA almeno per i successivi due mesi in conformità con le prescrizioni e le misure adottate dal Servizio Veterinario.

L'azienda sarà comunque mantenuta sotto sequestro cautelativo e nessuna movimentazione sarà consentita fino alla conclusione delle indagini e della conferma di esclusione della presenza del virus in allevamento.

7. Le spese relative alle operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione dell'azienda sono a carico del Comune, che può fare domanda di rimborso di tali spese al Servizio responsabile per la sanità animale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, con allegata documentazione delle spese sostenute. Il Servizio provvederà a tale rimborso ai sensi della Legge Regionale 5 febbraio 1982 e previo parere favorevole del Responsabile dell'UDP.

Articolo 12

Revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza

1. Ai fini della revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'Articolo 11, comma 4 lett. c), i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali compilano il modulo riportato nell'Allegato n. 16 dal quale risulta l'esecuzione delle visite cliniche e degli esami di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica. Detto modulo viene inviato al Responsabile dell'UDP che provvederà alla revoca delle misure una volta verificato che il focolaio o focolai in questione siano stati efficacemente eradicati.

Articolo 13

Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai o per sieropositività

1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587.

2. La corresponsione degli indennizzi è vincolata al rispetto di quanto definito nel presente provvedimento e nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, nonché alla verifica da parte del Servizio Veterinario delle ASL dei parametri produttivi e riproduttivi nella azienda sede di focolaio nei 12 mesi precedenti, utilizzando il modulo riportato nell'Allegato n. 17.

3. L'individuazione delle categorie degli animali per i quali è possibile corrispondere l'indennizzo viene effettuata dal Servizio Veterinario delle ASL.

4. La Commissione Regionale, istituita ai sensi del Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 con Decreto dell'Assessore alla Sanità n. 48 del 25.09.2012, stabilisce i criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini non pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA.

5. Al fine dell'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, il Sindaco invia al Servizio responsabile per la sanità animale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, con copia al responsabile dell'UDP, la richiesta d'indennizzo presentata dal proprietario dei suini abbattuti e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

distrutti, corredata da copia del registro aziendale, da una relazione tecnica da parte dell'ASL competente e dall'Allegato n. 17 entro quindici giorni dall'abbattimento.

6. Gli indennizzi dovranno essere liquidati agli allevatori aventi diritto dal Servizio responsabile per la sanità animale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, previo parere favorevole del Responsabile dell'UDP, entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 14

Ripopolamento delle aziende sede di focolaio

1. Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento a seguito di focolaio, è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 54/2004, previa autorizzazione e sotto il controllo del Servizio Veterinario della ASL. Detta autorizzazione sarà basata su una analisi del rischio che prenderà in considerazione la situazione epidemiologica e le risultanze dell'indagine epidemiologica, e previo parere favorevole del Responsabile dell'UDP.

Articolo 15

Controlli ufficiali sulle macellazioni a domicilio per autoconsumo familiare

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/28, la macellazione a domicilio degli animali della specie suina è consentita ai privati da parte del Servizio Veterinario delle ASL fino ad un massimo di 4 suini adulti e di 30 lattonzoli per proprietario nel corso dell'anno. La destinazione delle carni ottenute da dette macellazioni è ad esclusivo uso familiare. E' vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni provenienti da dette macellazioni.

2. I proprietari dei suini che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare richiesta (verbale o scritta) al Servizio Veterinario che assicurerà il controllo nei giorni e nell'ora concordata, previa verifica dei dati relativi all'Azienda nella BDN.

3. I Servizi Veterinari effettuano controlli ufficiali sulle macellazioni a domicilio in conformità con la legislazione vigente ed eseguono il prelievo ematico che inviano all'IZS per i test diagnostici per PSA contestualmente all'invio del diaframma per il controllo della trichinellosi.

4. A conclusione della visita *post-mortem*, oltre all'annotazione ed apposizione del timbro nel registro di carico e scarico animali, il Veterinario Ufficiale appone sulla carcassa il bollo sanitario di forma rotonda riportante le indicazioni di cui all'Allegato n. 18, e rilascia un'attestazione di avvenuta macellazione di cui all'articolo 17 del Regio Decreto 3298/28.

5. I Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, stabiliscono un protocollo operativo interno che tenga conto della collaborazione interdisciplinare, della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, atto a garantire ed a intensificare il controllo delle macellazioni a domicilio, nonché il rispetto della normativa relativa al controllo della Trichinellosi.



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

Articolo 16

Bollatura sanitaria delle carni suine negli stabilimenti di macellazione e nei laboratori di sezionamento in Sardegna.

1. Le carni fresche ottenute da suini tenuti in aziende localizzate nel territorio della Sardegna (qui di seguito denominati "suini di provenienza regionale") e macellati in stabilimenti di macellazione situati in Sardegna sono contrassegnate da parte dei Servizi Veterinari delle ASL con un bollo sanitario di forma rettangolare, come indicato nell'Allegato n. 18
2. Le carni fresche ottenute da suini tenuti sin dalla nascita e fino alla loro macellazione in aziende localizzate al di fuori del territorio della Sardegna (qui di seguito denominati "suini di provenienza extra-regionale") e trasportati ai fini delle loro macellazione in stabilimenti localizzati in Sardegna, sono contrassegnate da parte dei Servizi Veterinari delle ASL con un bollo sanitario di forma ovale apposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 a condizione che:
 - a) gli stabilimenti di macellazione in cui i suini sono stati macellati e i laboratori in cui le loro carni sono state sezionate siano stati autorizzati a tale scopo dal Ministero della Salute;
 - b) i suini di provenienza extra-regionale siano macellati al più presto e comunque entro 72 ore dall'arrivo allo stabilimento di macellazione, con modalità che garantiscano la netta separazione spaziale o temporale da altre partite di suini di provenienza regionale, in conformità con le apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, preventivamente valutate e formalmente approvate dalla ASL;
 - c) nei laboratori di sezionamento l'operatore del settore alimentare responsabile del laboratorio ponga in atto apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, previamente approvate dal Servizio Veterinario, nelle quali siano definite le modalità operative adottate per le attività di sezionamento che garantiscano che in detto laboratorio siano introdotte e sezionate esclusivamente carni ottenute da suini di provenienza extra-regionale; oppure che, qualora i laboratori siano stati specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute alla introduzione di carni ottenute anche da suini di provenienza regionale, le carni suine di differente provenienza siano mantenute separate tra loro durante tutte le fasi di lavorazione e immagazzinaggio, in conformità con le apposite procedure riportate nel manuale di autocontrollo, preventivamente valutate e formalmente approvate dalla ASL;
 - d) ai fini della tracciabilità dei suini vivi e carni fresche di suino in ingresso ed uscita dagli stabilimenti di macellazione e i laboratori di sezionamento in questione, gli operatori del settore alimentare responsabili mantengano un elenco dei loro fornitori e dei loro clienti, indicando la loro sede, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica nonché dettagliate informazioni sui flussi commerciali in ingresso ed uscita.
3. Qualora non conformi ai requisiti di cui al comma 2, le carni ottenute da suini di provenienza extra-regionale sono contrassegnate con il marchio rettangolare di cui al comma 1.

Articolo 17

Bollatura sanitaria delle preparazioni e dei prodotti a base di carni suine negli stabilimenti di trasformazione localizzati in Sardegna.

1. Le preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche contrassegnate dal bollo rettangolare di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, sono contrassegnati da



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

parte dei Servizi Veterinari delle ASL con un bollo sanitario di forma rettangolare, come indicato nell'Allegato n. 18

2. Le preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche ottenute da suini di provenienza extra-regionale e contrassegnate con bollo sanitario di forma ovale sono contrassegnate da parte dei Servizi Veterinari delle ASL con un bollo sanitario di forma ovale apposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 a condizione che:

- a) gli stabilimenti in cui le carni sono state trasformate siano stati autorizzati a tale scopo dal Ministero della Salute;
- b) gli stabilimenti autorizzati pongano in atto apposite procedure, previamente approvate dal Servizio Veterinario, nelle quali siano definite le modalità operative adottate per le attività di trasformazione che garantiscano che in detto stabilimento vengano introdotte e trasformate esclusivamente carni contrassegnate con bollo ovale, ottenute da suini di origine extra-regionale macellati in Sardegna in conformità con l'articolo 15, comma 2, o introdotte da stabilimenti o laboratori localizzati al di fuori della Sardegna.
- c) ai fini della tracciabilità delle preparazioni e dei prodotti in ingresso e in uscita dagli stabilimenti di trasformazione autorizzati, i loro responsabili mantengano:
 - un elenco dei loro fornitori e dei loro clienti, indicando la loro sede, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica;
 - un registro di carico e scarico conforme al modello di cui all'Allegato n. 19 . Detto registro potrà essere di tipo cartaceo o informatico; nel rispetto degli elementi indicati nell'allegato stesso previo accordo con il Veterinario Ufficiale, e potrà essere modificato dalle aziende sulla base di specifiche esigenze organizzative e produttive;

3. Qualora non conformi al comma 2, le preparazioni e i prodotti a base di carne sono contrassegnati col bollo rettangolare di cui al comma 1, ancorché costituiti da o contenenti carni suine fresche contrassegnate con bollo sanitario di forma ovale.

4. In deroga al comma 1, i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, sono contrassegnati da parte dei Servizi Veterinari delle ASL con bollo ovale apposto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, anche se le carni suine fresche in questione sono state contrassegnate col bollo sanitario di forma rettangolare di cui all'articolo 15, commi 1 e 3, a condizione che:

- a) detti prodotti siano trasformati, secondo uno dei metodi in grado di inattivare il virus della PSA indicati nell'allegato n. 20 in stabilimenti di trasformazione che, in aggiunta alla autorizzazione già ottenuta ai sensi dell'Articolo 17, comma 2, abbiano ricevuto una ulteriore specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute ad introdurre anche carni suine contrassegnate con bollo di forma rettangolare;
- b) negli stabilimenti autorizzati di cui al punto a) l'operatore del settore alimentare responsabile pone in atto apposite procedure, previamente approvate dal Servizio Veterinario della ASL competente, nelle quali siano definite le modalità operative adottate per le attività di trasformazione che garantiscano che in detti stabilimenti le carni suine contrassegnate con marchio rettangolare siano esclusivamente soggette ad uno dei trattamenti previsti dall'Allegato n. 20.



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

Articolo 18

Spedizione e trasporto di carni suine fresche, preparati e prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio della Sardegna

1. E' vietato Il trasporto o la spedizione a qualsiasi titolo al di fuori del territorio della Sardegna di carni suine fresche, preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, contrassegnati con il bollo sanitario di forma rettangolare di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, o all'articolo 17, commi 1 e 3.
2. Il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio della Sardegna di carni suine fresche, preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, contrassegnati con il bollo sanitario di forma ovale di cui all'articolo 16, comma 2 o all'articolo 17, commi 2 e 4 è consentito a condizione che le carni, preparazioni o prodotti in questione siano accompagnate da una certificazione conforme all'Allegato al Regolamento (CE) n. 599/2004, rilasciata dal Servizio Veterinario della ASL responsabile dello stabilimento o laboratorio di origine e che dovrà essere presentata in caso di controlli ufficiali.
3. Il certificato di cui al comma 2 non è necessario qualora le carni, preparazioni o i prodotti a base di carne in questione siano trasportati al di fuori del territorio regionale da parte di viaggiatori di navi o aerei, fino ad un massimo di 10 Kilogrammi per passeggero, a condizione che tali prodotti siano adeguatamente confezionati nello stabilimento di origine in confezioni sottovuoto non riutilizzabili dopo l'apertura e che il bollo sanitario di forma ovale sia facilmente identificabile in caso di controlli.

Articolo 19

Controlli ufficiali negli stabilimenti, nei laboratori e nei porti e negli aeroporti

1. Al fine di prevenire che carni suine, preparazioni o prodotti a base di carni suine non conformi ai requisiti di cui agli articoli 15, 16 e 17 vengano trasportati o spediti al di fuori del territorio della Sardegna:
 - a) i Servizi Veterinari delle ASL garantiranno che negli stabilimenti e laboratori in cui abbia luogo la macellazione di suini, o in cui carni di suino siano sezionate o trasformate assicureranno l'attuazione di un programma di controlli ufficiali basato sulla categorizzazione del rischio come previsto dal Regolamento (CE) n. 882/2004 e dal Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti. Dette attività di controllo devono essere adeguatamente documentate in accordo con le disposizioni impartite dal responsabile dell'area funzionale di igiene della produzione, trasformazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati del Servizio Veterinario;
 - b) nei porti e negli aeroporti si applicano le misure sanitarie previste nei protocolli operativi riportati negli Allegati n. 21 e n. 22;
 - c) negli spacci ubicati nelle zone sterili (lato volo) degli aeroporti é consentita la vendita di alimenti di origine suina, compresi gli affettati utilizzati per la preparazione di panini o altri prodotti di pronto consumo, esclusivamente se preparati con carni fresche di suini, preparazioni di carni e prodotti a base di carni suine contrassegnati con bollo ovale;
 - d) i Servizi Veterinari delle ASL provvedono ad apporre nei porti e negli aeroporti della Sardegna, in luoghi visibili al pubblico, apposita informativa sulla normativa che regola la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

spedizione e il trasporto di carni fresche, preparazioni e prodotti di origine suina al di fuori del territorio della Sardegna.

Articolo 20

Controlli ufficiali nei ristoranti e nelle aziende agrituristiche

1. I Servizi Veterinari delle ASL, in collaborazione con le altre autorità a ciò preposte, sottopongono a controllo ufficiale i ristoranti e le aziende agrituristiche, con cadenza almeno quadrimestrale, per la verifica della conformità delle carni suine fresche, preparazioni e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine fresche, detenute, trasformate e commercializzate con le norme stabilite in questo provvedimento e con la legislazione sanitaria vigente richiamata in premessa. Nel corso di tali controlli sarà compilata la scheda di cui all'Allegato n. 23.
2. Nelle aziende agrituristiche con annesso allevamento di suini, la macellazione degli animali dell'allevamento, ai fini della somministrazione delle carni o dei prodotti presso la struttura, deve avvenire esclusivamente in un mattatoio riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.
3. Al fine di prevenire il commercio illecito di carni suine e di loro prodotti i servizi Veterinari in collaborazione con le altre autorità a ciò preposte, intensificheranno le attività di controllo ufficiale anche sulle altre attività di ristorazione pubblica, comprese le sagre paesane.

Articolo 21

Controlli ufficiali sui sottoprodotti di origine suina

1. Al fine di verificare il rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009, del Regolamento (UE) 142/2011 e della Decisione 709/2014/EU, i Servizi Veterinari delle ASL pianificano ed intensificano le attività di controllo ufficiale sulla produzione, raccolta, trasporto, deposito, lavorazione, trasformazione dei sottoprodotti di origine suina, fino all'utilizzo o smaltimento di tali sottoprodotti, secondo i programmi d'attività di controllo ufficiale inseriti nel Piano Regionale Integrato dei Controlli, in ottemperanza al Regolamento (CE) 882/2004.

Articolo 22

Oneri Finanziari

1. L'onere finanziario per l'attuazione del piano per l'anno 2015 è posto a carico della Regione, ai sensi della legge 22 dicembre 2014 n. 34, con un cofinanziamento dell'Unione Europea previsto fino ad un importo massimo di € 1.080.000.

Articolo 23

Rendicontazione e flusso dati

1. In caso di sospetto/conferma di PSA il Servizio di Sanità Animale alimenta il flusso informativo aggiornando il Sistema di notifica delle Malattie Animali Nazionale, di cui alla nota del Ministero



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

della Salute e delle Politiche Sociali DGSA-13691-P-24-07-2009 (qui di seguito denominato "SIMAN) con le informazioni contenute nell'allegato 10 che viene inviato all'UDP.

2. Inserisce nel SIMAN l'indagine epidemiologica di cui all'allegato 12 entro il termine di 48 ore dalla conferma di PSA.
3. L'indagine epidemiologica di cui al comma 2, per le informazioni non immediatamente rilevabili, deve essere completata e inserita sul SIMAN, sempre a cura del Veterinario Ufficiale coadiuvato dall'UCL, il prima possibile, e comunque al massimo entro 15 giorni dall'avvenuto abbattimento."
4. I Servizi di Sanità animale inviano al Responsabile dell'UDP con cadenza trimestrale, i dati e le informazioni necessarie alla partecipazione finanziaria dell'Unione Europea.
5. I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmettono al Responsabile dell'UDP entro il mese di febbraio la relazione annuale delle attività svolte contenente i dati relativi a:
 - a) macellazioni suine effettuate nei macelli regionali, suddivise per categoria commerciale;
 - b) macellazioni suine effettuate nei macelli annessi agli agriturismo;
 - c) macellazioni suine per autoconsumo familiare;
 - d) numero di partite di carni e di prodotti suini inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (Stato o Regione italiana).
6. I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmettono al Responsabile dell'UDP con cadenza semestrale l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti ai sensi della Decisione di esecuzione della Commissione n. 709/2014.

Articolo 24

Provvedimenti conseguenti a non conformità

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 517,00 ad un massimo di € 2582,00.
2. Chiunque contravvenga al divieto di cui al punto 1 dell'art. 18 è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
3. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 155,00 per ogni capo non abbattuto.
4. Le violazioni relative all'identificazione e alla registrazione dei suini, saranno punite ai sensi dell'articolo 9 del D.Lvo n. 200/2010.
5. A fronte delle irregolarità rispetto agli obblighi relativi alla identificazione dei suini e corretta registrazione in BDN dei dati anagrafici di cui al presente Provvedimento ed al D.Lvo. n. 200/2010, il Servizio Veterinario delle ASL prescriverà al proprietario o detentore dei suini una serie di misure atte a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore a 15 giorni. Per le altre difformità di tipo strutturale e gestionale il Servizio Veterinario definisce un congruo periodo di tempo per i necessari



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

adeguamenti. In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle norme vigenti.

6. In caso di inadempienza da parte dell'allevatore delle prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario in relazione alla qualifica sanitaria della propria azienda si applicano le norme di cui all'Articolo 8.

7. Per le restanti violazioni alle prescrizioni del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dal

- a) Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Provvedimento del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00;
- b) Decreto Legislativo n. 193/2007;
- c) Decreto Legislativo n. 190/2006;
- d) Decreto Legislativo n. 186/2012.

Art. 25

Disposizioni finali

1. L'UDP, il Servizio responsabile per la sanità animale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, i Sindaci, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l'Ente Foreste della Sardegna, le Compagnie Barracellari, gli allevatori, i proprietari e i detentori dei suini, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Provvedimento.

2. Sono parte integrante del presente Provvedimento gli allegati dal n. 1 al n. 24.

3. Il presente Provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO

F.to Alessandro De Martini

Elenco Allegati

1. **Registro aziendale (che include il registro individuale, informazioni sullo qualifica sanitaria e sui controlli ufficiali);**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

2. **Mappa del rischio (già allegata al programma di eradicazione);**
3. **Programma controlli ufficiali che ogni ASL deve trasmettere all'UDP entro il 10 febbraio;**
4. **Protocollo di biosicurezza aziendale;**
5. **Linee guida per prelievi ematici per controlli sierologici;**
6. **Modulo invio campioni all'IZS;**
7. **Check list controllo aziendale;**
8. **Attestato disinfezione veicoli;**
9. **Lista disinfettanti per veicoli;**
10. **Modulo notifica sospetto PSA;**
11. **Prescrizioni al proprietario in caso di sospetto;**
12. **Modulo indagine epidemiologica;**
13. **Ordinanza Sindaco per abbattimenti suini;**
14. **Procedure pulizia e disinfezione;**
15. **Modulo per la stima analitica dei suini;**
16. **Modulo revoca zona protezione e sorveglianza da inviare all'UDP;**
17. **Modulo parametri riproduttivi ai fini dell'indennizzo;**
18. **Bolli sanitari;**
19. **Registro carico scarico stabilimenti;**
20. **Trattamenti per prodotti che possono essere spediti al di fuori della Sardegna;**
21. **Protocollo operativo controlli ai porti;**
22. **Protocollo operativo controlli agli aeroporti;**
23. **Controlli Agriturismo e ristorazione;**
24. **Modulo di segnalazione di avvistamenti di suini tenuti al pascolo non confinato.**